

Pur riconoscendo al presidente della Commissione un ruolo preminente rispetto agli altri componenti, è indubbio che lo svolgimento delle operazioni di gara, alla stregua di quanto statuito nel codice dei contratti (art.84), deve svolgersi davanti alla Commissione, la quale, secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, deve operare con il "plenum" dei suoi componenti e non con la semplice maggioranza. La necessità di operare con il "plenum" si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate. Ai fini della tutela della segretezza delle offerte e per assicurare la "par condicio" e la trasparenza delle operazioni concorsuali occorre che la Commissione di gara predisponga particolari cautele per la conservazione delle buste contenenti le offerte e di dette cautele si faccia espressa menzione nel verbale di gara, non potendo tale verbalizzazione essere surrogata da dichiarazioni postume del presidente circa lo stato di conservazione dei plichi. L'inosservanza delle suindicate cautele da parte della Commissione, rende illegittima l'intera procedura concorsuale.